REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. __68___ del Registro Data__23/09/2024_____	**OGGETTO:** Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina presentato "dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S".

L'anno duemilaventiquattro il giorno __ventitre'_____ del mese di _ SETTEMBRE_____ alle ore __13,45_____,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	x	
ALFERI FRANCESCO ROCCO	Vice Sindaco	x	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	x	
BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATOR	Assessore	x	
CIARDO FRANCESCO	Assessore	x	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991,n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Proposta di Giunta Comunale

Oggetto: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina presentato "dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S".

CONSIDERATO che in data 16/09/2024 al nostro prot. n. 3548 è pervenuto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina presentato dall'Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S., contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 193/2019 del 20/05/2024, per parziale o omesso versamento relativamente all'IMU Anno 2019;
DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di un Ufficio competente nell'ambito legale – tributario, pertanto occorre in questa circostanza tutelare gli interessi di questo Comune, nominando un dottore commercialista di fiducia;
DATO ATTO che il professionista da incaricare Dott. L'Abbate Salvatore, con studio professionale in S. Stefano di Camastra (ME), costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza;
RITENUTO opportuno pertanto conferire l'incarico al Dott. L'Abbate Salvatore al fine di garantire all'Ente ogni tutela giuridica ed economica proponendo per lo stesso un compenso omnia comprensivo, pari ad €. 1.903,20, per l'incarico di difesa e di assistenza Tributaria del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento di cui sopra;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigenti;

PROPONE

Di conferire incarico di assistenza tributaria al Dott. L'Abbate Salvatore per proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di I° grado di Messina presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 193/2019 del 20/05/2024, per parziale o omesso versamento relativamente all'IMU Anno 2019;
Di impegnare la complessiva somma di € 1.903,20 per l'intero giudizio, al pertinente capitolo di bilancio:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	2	3	1.03.02.11.006	10102	305	1.903,20	2024

Di autorizzare il Sindaco pro - tempore Dr. Sebastiano Adamo alla sottoscrizione di ogni provvedimento necessario per la tutela del Comune di Motta d'Affermo;

Di attribuire al presente provvedimento il carattere dell'urgenza, vista la necessità di procedere ad opporsi alla cartella di pagamento come in premessa meglio specificata.

Il Proponente
Il Sindaco

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02813680838 Codice fiscale: LBBSVT72C13F206F Cognome nome: L'Abbate Salvatore Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Piazza Giovanni Falcone 4 Comune: Santo Stefano di Camastra Provincia: ME Cap: 98077 Nazione: IT Email: info@studiolabbate.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00324270834 Codice fiscale: 00324270834 Denominazione: Comune di Motta d'Affermo Indirizzo: Piazza San Luca Snc Comune: Motta d'Affermo Provincia: ME Cap: 98070 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 parcella		XXX/2024	19-09-2024	UFWA6K

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Assistenza tributaria per la difesa del Comune avverso il ricorso in appello presentato dall'Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S. (c.f. 80021190824) per la riforma della sentenza CGT di primo grado di Messina, sez. 8, n. 4249/2024 del 20.06.2024.	1,00	1.500,00	n		22,00	1.500,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	1.500,00	4,00		22,00	60,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
D (esigibilità differita)	22,00	0,00	0,00	1.560,00	343,20

Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
		0,00	1.903,20

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	300,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario Salvatore L'Abbate IBAN IT41E0306982540100000002525		1.603,20

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
19 SET. 2024
Prot. N. 3599

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina presentato "dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S".

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento_____ Cap._____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data 20-09-'24 Il Responsabile .....
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data 20-09-'24 Il Responsabile .....

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale ed attribuire alla stessa con votazione unanime il carattere della immediata eseguibilita';
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa per i provvedimenti consequenziali;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3,D. Lgs.546/92 e ss.mm.ii.

Da **antonino.crisci** <antonino.crisci@pec.it>
A **protocollomotta@pec.it** <protocollomotta@pec.it>
Data sabato 14 settembre 2024 - 16:18

Il sottoscritto Avv. Antonino Criscì del Foro di Messina, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con la presente notifica a:
- Comune di Motta d'Affermo all'indirizzo pec: protocollomotta@pec.it
il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 193/2019 del 20 maggio 2024, notificato tramite raccomandata a/r 78538179535-4 ricevuta in data 2 luglio 2024 dall' associazione ricorrente, emesso dal Comune di Motta d'Affermo ed avente ad oggetto imposta IMU - anno 2019 per l'importo pari a € 22.482,00.
Autorità Giudiziaria: Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina

La presente notifica viene effettuata ai sensi di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 23 Dicembre 2013, n. 163.

Avv. Antonino Criscì

---

procura alle liti con asseverazione.pdf
procura alle liti con asseverazione.pdf.p7m
RICORSO IMU 2019.pdf
RICORSO IMU 2019.pdf.p7m
IMU 2019.pdf

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
16 SET. 2024
Prot. N. 3548

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città metropolitana di Messina
Piazza San Luca n° 1 - 98070 Motta d'Affermo (ME)
Telefono 0921336086 – fax 0921336851 *PEC: protocollomotta@pec.it*

UFFICIO TRIBUTI

MOTTA D'AFFERMO, li 20/05/2024
Prot. n. 2041/2024

Provvedimento N. 193/ 2019 del 20/05/2024

ASSOCIAZIONE PRESENZA DEL VANGELO
VIA CHIARANDA' 7
90125 PALERMO PA

OGGETTO: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
ANNO 2019
AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO per parziale o omesso versamento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Vista la Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 201),in particolare i commi da 669 a 681;
Vsti in particolare i commi dal 692 al 702 dell'art.1 Legge n.17 del 27.12.2013 in materia di verifica e accertamento d'imposta,sulla base dei versamenti dovuti/effettuati e delle relative dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento dell'Ente per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, nonché il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
Visto il D. Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L. 212 del 27/07/2000 *"Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente"*;
Visti i commi 161,162,166 e 171 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006, con i quali viene disciplinata l'attività di accertamento e i relativi termini di prescrizione e decadenza;
Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), in particolare i commi dal 784 al 815;
Visti i commi da 792 a 795 della legge n.160/2019 che attribuisce immediata efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento;
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC,(Imposta Unica Comunale),approvato con Delibera di C.C. n 36 del 31/07/2014 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 24 settembre 2015 n.156 "Misure per la revisione degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,comma6 e 10, comma 1, lettere a) e b),della legge 11 marzo 2014, n.23" , in vigore dal 1 gennaio 2016;
Visti il D.Lgs. n.472 del 18/12/1997 di riforma del regime sanzionatorio, come previsto dall'Art.1 comma 161 della stessa Legge Finanziaria 2007 e successive modificazioni e D.Lgs. 471/97 472 e 473/97 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di sanzioni tributarie ;
Tenuto conto delle norme, circolari e risoluzioni comunque applicabili ai fini della corretta applicazione dell'Imposta "IMU";
Vista la Determina sindacale n.17 del 14/06/2022, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile del tributo nella persona dell'Ing. Basilio Calantoni;
Vista la Deliberazione della G.C. n.67 del 29/12/2015, con la quale sono stati determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
Vista l'aliquota base pari al 7,600 fissata con la delibera di Consiglio n. 34 del 30/10/2012.

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

Analizzata la posizione tributaria ai fini IMU del contribuente Ditta **ASSOCIAZIONE PRESENZA DEL VANGELO , Codice Fiscale: 80021190824.**
Considerato che lo stesso risulta essere soggetto passivo d'imposta per gli immobili indicati nella tabella del presente atto.

Dato atto che dall'esame dei dati risultanti dalla situazione contributiva, dei versamenti eseguiti e delle rendite catastali si è constatato il:

Omessa Denuncia

dell'imposta dovuta per l'anno 2019;

NOTIFICA il seguente AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

MOTIVAZIONE DELL'ATTO

Ai sensi dei commi 161 e 162 , Art. 1, L. n. 296/06, si è proceduto alla rettifica delle dichiarazioni e/o controllo dei versamenti con il calcolo di quanto dichiarato e/o versato dalla S.V., come desumibile dalle banche dati ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze, dal Consorzio ANCI-CNC, dall'Agenzia del Territorio di competenza, dalla Concessionaria per la Riscossione, dalla Tesoreria Comunale, dalle dichiarazioni in possesso dell'ufficio; i criteri seguiti sono quelli dell'esame della corretta presentazione della denuncia; esame della corretta e tempestiva effettuazione del versamento; corrispondenza tra imposta versata e imposta dovuta, correzione errori di calcolo e materiali.
Si è tenuto conto degli eventuali documenti, dati e informazioni prodotti dalla S.V..
La determinazione dell'imposta dovuta per anno d'imposta è al netto della eventuale detrazione prevista per l'abitazione principale.

DATI SUGLI IMMOBILI		
Indirizzo:	**Estremi Catastali:**	
Tipo: **Mesi possesso:** **% possesso: %** **Aliquota: ‰**	**Categoria:** **Mesi esenzione:** **Valore dichiarato:** **Storico:**	**Classe:** **Mesi Riduzione:** **Valore attribuito:** **Riduzione:**
Detraz. Acconto:	**Detraz. Saldo:**	**Detraz. Totale:**
Imp.accertata in Acconto:	**Imp. Accertata in Saldo:**	**Totale:**

		Detrazione	Imposta	Totale
DOVUTO	**Acconto in data**			**0,00**
	Saldo in data			
SOMME VERSATE		**Data Scad**	**Data Pagam**	**Importo**
TOTALE VERSATO per l'ANNO 2019				**Totale 0,00**
DIFFERENZA D'IMPOSTA A DEBITO per l'ANNO 2019				**10.830,00**

Ne consegue che la S.V. risulta debitore verso questo Ente dell'importo di € 22.482,00 come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTI A DEBITO	**Acconto (Euro)**	**Saldo (Euro)**	**Totale (Euro)**
Imposta da Versare	5.415,00	5.415,00	10.830,00
Interessi	417,37	395,77	813,00
Omessa Denuncia	0,00	10.830,00	10.830,00
Spese di notifica	0,00	9,00	9,00
TOTALE PER ANNO 2019 €			**22.482,00**

Gli importi totali da versare sono arrotondati all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo), ai sensi del comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006.

SPECIFICA CALCOLO INTERESSI

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

Tenuto conto degli interessi, maturati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili (Legge 296/2006 – art. 1 – comma 165), riportati di seguito:

Imposta	N° giorni	Interessi	Motivazione
5.415,00	197	0,80 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	366	0,05 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	365	0,01 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	365	1,25 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	365	5,00 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	141	2,50 %	Parziale/Omesso Pagamento in Acconto
5.415,00	15	0,80 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo
5.415,00	366	0,05 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo
5.415,00	365	0,01 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo
5.415,00	365	1,25 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo
5.415,00	365	5,00 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo
5.415,00	141	2,50 %	Parziale/Omesso Pagamento in Saldo

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'importo di € 22.482,00 dovrà essere versato entro 60 giorni dalla notifica del presente avviso, come previsto dall'art. 1, comma 173, lettera e), della Legge Finanziaria 2007, mediante accreditamento sul conto corrente postale nr. intestato a: , oppure mediante F24 allegato, avvertendo che nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione:

- **pari al 3% sulle somme dovute per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto**
- **pari al 6% sulle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.**

Come di seguito dettagliato, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, sono dovuti, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Pagamento effettuato dopo il termine utile per la presentazione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica)

Importo totale liquidato	**22.482,00**
Aggio del 3% calcolato sull'importo totale liquidato	**300,00**
Importo totale da versare	**22.782,00**

Pagamento effettuato dopo il termine utile per il pagamento (90 giorni dalla data di notifica)

Importo totale liquidato	**22.482,00**
Aggio del 3% calcolato sull'importo totale liquidato	**300,00**
Interessi annuali dello 2.5% pari a € 0,07000 al giorno Dal calcolare sulla differenza d'imposta di € 10.830,00 per i giorni intercorsi dal termine ultimo del pagamento (90 giorni dalla notifica) fino alla data di effettivo pagamento.	**Da calcolare a cura del contribuente**
Importo totale da versare	**Da calcolare a cura del contribuente**

Pagamento effettuato dopo il termine utile per il pagamento (120 giorni dalla data di notifica)

Importo totale liquidato	**22.482,00**
Aggio del 6% calcolato sull'importo totale liquidato	**600,00**
Interessi annuali dello 2.5% pari a € 0,07000 al giorno Dal calcolare sulla differenza d'imposta di € 10.830,00 per i giorni intercorsi dal termine ultimo del pagamento (90 giorni dalla notifica) fino alla data di effettivo pagamento.	**Da calcolare a cura del contribuente**
Importo totale da versare	**Da calcolare a cura del contribuente**

SI AVVERTE CHE

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

scaduto inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso:

- **il presente avviso di accertamento esecutivo ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, con l'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni;**
- **l'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, acquista efficacia di TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 del 27.12.2019, art. 1, comma 792, lettere a) e b) senza la preventiva notifica di cartella di pagamento i di ingiunzione fiscale;**
- **l'Ente o soggetto affidatario dei servizi per la riscossione è: il Comune di Motta D'Affermo ,che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,procederà alla riscossione delle somme richieste,anche ai fini dell'esecuzione forzata e si avvarrà della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto (art. 48-bis) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.**

DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Nell'ambito della riforma della riscossione degli enti locali, la legge di Bilancio 2020 prevede la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- **fino a 100 euro nessuna rateizzazione**
- **da 100,01 a 500 euro fino a 4 rate mensili**
- **da 500,01 a 3.000 euro da 5 a 12 rate mensili**
- **da 3.000,01 a 6.000 euro da 13 a 24 rate mensili**
- **da 6.000,01 a 20.000 euro da 25 a 36 rate mensili**
- **oltre 20.000 euro da 37 a 72 rate mensili**

L'ente, con propria deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente. Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. È prevista l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente.

RICORSO CONTRO L'AVVISO:

Contro il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Via G. Bruno n. 146 Is. 124– 98100 Messina, nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione ai sensi del D.lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, <u>come modificato dal D.lgs. 156/2015</u>.(*)
Di contro, qualora il contribuente intenda impugnare il presente accertamento solo per vizi propri, il ricorso deve essere notificato solo al Comune entro 60 gg. dalla data della notifica dell'atto medesimo.

(*): <u>Modifiche al D.lgs. 31/12/92 n. 546</u>
Il decreto legislativo n.156 del 2015 ha apportato delle modifiche al D.lgs. n.546/92 che sono entrate in vigore il 01.01.2016.
In particolare l'art. 9 del citato decreto n.156 ha previsto che per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
<u>Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/92, come riformulato dall'art. 9 del D.lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</u>

INFORMATIVA RICORSO

É possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA entro 60 gg. dalla data della sua notificazione; a partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente: mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del Comune di MOTTA D'AFFERMO al seguente indirizzo pec: protocollomotta@pec.it con le modalità di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:

1. ***deve essere in formato PDF/A-1a -nativo digitale- o PDF/A-1b nativo digitale -;***
2. ***deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero >.pdf.p7m***

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è inferiore ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
NB: per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000(escluse sanzioni e interessi) - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
a) notificazione all'ufficio protocollo di questo Comune, a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C.;
b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali (Ufficio Protocollo) che ne rilascia ricevuta.
c) o spedizione dell'atto con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
All'atto della proposizione del ricorso, dovrà essere versato un contributo unificato rapportato al valore della controversia, nella seguente misura:

- **€ 30,00 per le controversie di valore sino a € 2.582,28;**
- **€ 60,00 per le controversie di valore superiore a € 2.582,29 e fino a € 5.000,00;**
- **€120,00 per le controversie di valore superiore a € 5.000,01 e fino a € 25.000,00 e per controversie di valore indeterminabile;**
- **€ 250,00 per le controversie di valore superiore a € 25.000,01 e fino a €75.000,00**
- **€ 500,00 per le controversie di valore superiore a € 75.000,01 e fino a € 200.000,00**
- **€ 1.500,00 per le controversie di valore superiore ad €200.000,01**

Il valore della causa dovrà essere individuato in base ai criteri dettati dall'art.12 D.Lgs. 546/1992, prendendo come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi.
Ove l'atto impugnato sia costituito unicamente dall'applicazione di una sanzione, il valore della controversia sarà invece rappresentato dall'importo dovuto a tale titolo.
Il valore della lite dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni finali del ricorso.
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax, ovvero il contribuente che non si avvalga di un difensore non indichi il proprio codice fiscale, il contributo unificato da versare all'atto della presentazione del ricorso dovrà essere aumentato della metà.
Ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9 D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, ed ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 24/04/2017 n. 50 per le sole controversie di valore non superiore a € 50.000 (cinquantamila), il ricorso, da proporre entro il medesimo termine e con le stesse modalità suesposte, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con eventuale rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite di € 50.000 (cinquantamila) non tiene conto di eventuali sanzioni ed interessi, ma solo del debito di imposta.
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione.
Qualora il ricorso/mediazione si concluda negativamente, il ricorrente, entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso, dovrà costituirsi, in giudizio, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA (art. 22 del Dlgs 546/92 e s.m.i), copia del ricorso e relativi documenti con la prova dell'avvenuta notifica all'ente impositore, nell'osservanza del disposto di cui all'art. 16 bis commi 3 e 3 bis D.lgs 546/1992 e s.m.i.n
Per i ricorsi il cui importo sia superiore ad € 3.000,00 (escluse sanzioni e interessi) è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato.
Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto del reclamo il ricorrente entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi, in giudizio nei modi dettati dalla norma succitata (art. 16 bis D.lgs. 546/1992 e s.m.i).
AUTOTUTELA
Avverso tale accertamento esecutivo può essere proposta istanza di AUTOTUTELA in carta semplice da indirizzare all'Ufficio del Comune di Motta D'Affermo, ricordando,comunque che la stessa non sospende i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 15 del D.L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Maiorana Rosario.
L'interessato può rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune per richieste di informazioni e chiarimenti, al numero 0921 336086, fax 0921 336851.
Giorni di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
PEC: protocollomotta@pec.it

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO DA FISSARE TELEFONICAMENTE

Il Responsabile del Procedimento
Maiorana Rosario

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

Il Funzionario Responsabile
Ing. Basilio Catanzoni

C.F./P. IVA 00324270834
PIAZZA SAN LUCA 1 - tel. 0921 336086 - fax 0921 336851
e-mail : ragioneriamotta@libero.it

PROCURA

La sottoscritta **Geraci Paola** (c.f.GRCPLA49E44G273R), nata a Palermo il 4.5.1949 ed ivi residente in via Crescenzio Antonio n.19, rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S."** (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, nomina per essere rappresentata e difesa nella proposizione del giudizio contro il Comune di Motta d'Affermo avverso l'avviso di accertamento n. 193/2019 del 20/05/2024 per imposta IMU - anno 2019 l'**Avv. Antonino Criscì** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B – p.e.c. antonino.crisci@pec.it), ed il Dott. **Dott. Roberto Ciaccio** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare alle domande, chiamare in causa terzi, transigere la controversia.

Si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonino Criscì sito in (98123) Messina, Via Nicola Fabrizi n.31, nonché digitalmente agli indirizzi p.e.c. sopra richiamati.

Si prende visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Messina, 23 luglio 2024

(Paola Geraci)
La firma è vera ed autentica

Paola Geraci

Avv. Antonino Criscì

(Dott. Roberto Ciaccio)

Il sottoscritto Avv. Antonino Criscì attesta che la presente procura alle liti, ai sensi dell'art. 22 e ss. del D. Lgs. 82/2005, è documento informatico conforme all'originale estratto dal nativo analogico conservato presso i propri archivi.

ON. LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MESSINA

RICORSO

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Nell'interesse dell'**Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S."** (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in separato foglio contenuto nella relativa busta telematica, dall'**Avv. Antonino Criscì** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B - p.e.c. antonino.crisci@pec.it), con studio legale sito in (98123) Messina, via Nicola Fabrizi n.31, e dal **Dott. Ciaccio Roberto** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (90139) Palermo, via Riccardo Wagner n.5;

-ricorrente-

Propone ricorso

CONTRO

Il **Comune di Motta d'Affermo** (ME) c.f. 00324270834 sito in (98070) Piazza San Luca 1, in persona sindaco *pro tempore;*

-resistente-

avverso e per l'annullamento

dell'avviso di accertamento n. 193/2019 del 20 maggio 2024, notificato tramite raccomandata a/r 78538179535-4 ricevuta in data 2 luglio 2024 dall' associazione ricorrente, emesso dal Comune di Motta d'Affermo ed avente ad oggetto imposta IMU - anno 2019

******

FATTO.

In data 2 luglio 2024 l'Associazione ricorrente ha ricevuto notifica presso la propria sede legale, a mezzo raccomandata a/r 78538179535-4, dell'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 193/2019 del 20 maggio 2024 (prot.n. 2041/2024) per imposta IMU anno 2019, per complessivi € 22.482,00, rivolto alla "Casa del Vangelo Tabor", sita in (98070) Motta d'Affermo (ME), via S. Pietro, in proprietà dell'Associazione in epigrafe (*ex* Associazione "Crociata del Vangelo")

L'Ente comunale, tuttavia, ha omesso di considerare la disciplina vigente in materia di esenzioni dall'imposta municipale per gli immobili utilizzati da **enti non commerciali** esercenti, tra le altre, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana.

Per quanto sopra esposto, l'avviso di accertamento gravato dovrà essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- <u>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL D.LGS. N. 504/1992 e ss.mm.ii.</u>

Com'è noto, l'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504/1992 riconosce l'esenzione dall'IMU (ex ICI) a "*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, [...]destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*".

Tali ultime attività sono quelle di religione e di culto, ossia "*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana*".

Occorre, inoltre, precisare che, a norma dell'art. 7, comma 2, l'esenzione "*spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte*".

Quanto sopra è stato altresì ribadito dalle successive norme sull'IMU, ed in particolare l'art. 9, comma 8, del Decreto-legge 23/2011, oggi abrogato dall'ultima legge in materia, la n. 160/2019, il cui art. 1, comma 759, lettera g, dispone che **sono esenti dall'imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, **<u>gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)</u>**; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Il quadro normativo di riferimento deve essere completato con l'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 203/2005 (come riformulato dall'art. 39, D.L. n. 223/2006), in base al quale "l'esenzione [...] si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Corre l'obbligo precisare che l'immobile *de quo* è utilizzato altresì direttamente dall'Associazione quale casa di preghiera, d'incontri degli associati e casa di esercizi spirituali ed è quindi utilizzato esclusivamente per fini istituzionali di culto - e come tale gode

dell'esenzione dal versamento dell'imposta ai sensi dell'art.7 lett.i) D.Lgs.504/92, avendo i requisiti soggettivi e oggettivi così come specificato dalla circolare 2/DF del 26/01/2009 e dalla vigente normativa e precisamente : Circolare 3/DF del 18.05.2012; Risoluzione 1/DF del 03.12.2012; Risoluzione 1/DF del 11.01.2013; Risoluzione 3/DF del 04.03.2013; Risoluzione 4/DF del 04.03.2013; Risoluzione 5/DF del 28.03.2013; Risoluzione 6/DF del 28.03.2013;

Si rende, pertanto, necessario precisare quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e, conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali possano considerarsi esenti da IMU.

Giova evidenziare inoltre che in proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze era già intervenuto, con la circolare la n. 2/DF del 26 gennaio 2009, chiarendo che la suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

a) un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale;

b) un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

Negli stessi termini, è costante la giurisprudenza di legittimità allorquando prevede per l'applicazione del beneficio l'esistenza dei requisiti sopra esposti. (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez trib. n. 7415/2019; Cass. n. 7385/2012)

Nel caso che ci occupa, in riferimento al requisito soggettivo, la citata associazione costituisce un movimento essenzialmente missionario, il cui scopo precipuo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative, nella missione evangelizzatrice della Chiesa, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Per quanto riguarda, invece, il requisito oggettivo, l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento è adibito a sede per l'attività istituzionale come sopra rappresentata, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, la sua spiritualità e i metodi della sua azione come da statuto. Tale immobile, infatti è adibito esclusivamente a sede di ritiri spirituali **e conferenze**

tematiche a fini istituzionali riconducibili alla propaganda del Vangelo e della Fede Cattolica.

In proposito, **si riporta testualmente il testo dello Statuto, il cui art.2 (rubricato scopo, oggetto, finalità e attività)** recita: *"**L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo" è fondamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù**: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura" (Mc 16,15) **e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo**, in aderenza agli scopi statutari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione fonda la sua spiritualità sulla Parola di Dio, dono della comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, fonte della vita e della missione della Chiesa cattolica. Riceve e accoglie la sua vocazione missionaria in Cristo, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola creatrice e rivelatrice, e nello Spirito che testimonia, spiega la Parola e dà la vita. Vive e opera perché gli uomini rigenerati dalla Parola e dallo Spirito, rinati dall'alto con il Battesimo, possano partecipare alla comunione ecclesiale. Con l'annunzio della Parola, all'edificazione del Regno di Dio, instaurato da Cristo, nel quale la creazione, la rivelazione e la storia raggiungono il loro compimento e la loro perfezione. Con il suo impegno a servizio della Parola di Dio intende contribuire alle adeguate iniziative. Nel suo impegno di ascolto, di incarnazione e di annunzio della Parola di Dio riconosce il Magistero della Chiesa cattolica "colonna e sostegno della Verità" (1Tm 3,15) e si conforma a esso. **L'Associazione si rivolge a tutti gli uomini e s'inserisce nelle varie espressioni della vita ecclesiale, collaborando con esse nel comune impegno della conoscenza e dell'annunzio del Vangelo.** È attenta alle varie espressioni sociali per contribuire a promuoverne l'orientamento secondo "il Regno di Dio e la sua giustizia" (Mt 6,33), ed eventualmente operarvi in forza del proprio carisma. **L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale e umana, nello spirito di comunione espresso dal messaggio evangelico, per favorire lo sviluppo integrale di tanti uomini e donne, perché possano realizzarsi nella loro dignità umana. Ha come fine primario lo svolgimento delle***

seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: - attività di promozione e divulgazione dei principi ispiratori dell'Associazione *attraverso la formazione di Cenacoli del Vangelo, corsi di studio biblici, convegni e iniziative editoriali;* ***- assistenza sociale e sociosanitaria da prestare in favore di soggetti che esprimono disagio con particolare riguardo ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili; - attività spirituali-religiose, culturali, ricreative, di formazione e di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, economiche o naturali,*** *con riguardo ai principi della sostenibilità e biblicamente ispirate al rispetto del Creato e nello spirito della pastorale della Chiesa cattolica;* ***- attività di formazione e di didattica volta alla crescita dei valori solidaristici e di mutualità umana; - educazione, istruzione e formazione professionale; - cooperazione allo sviluppo anche internazionale; - iniziative varie inerenti allo scopo dell'Associazione,*** *secondo che l'ambiente e le circostanze richiedono. Nello svolgimento della sua missione l'Associazione:* ***- dà particolare importanza all'incontro personale*** *mediante il quale si propone di raggiungere l'uomo nella sua interiorità per disporlo ad accogliere degnamente la parola di Dio e a viverla nell'unità di ascolto-incarnazione-annuncio -* ***si inserisce attivamente nella Chiesa cattolica locale*** *e svolge il suo apostolato nelle famiglie, nella scuola, negli uffici, tra gli operai, negli ospedali e in qualsiasi altro ambiente -****vuole essere presente nel mondo dei poveri e dei sofferenti,*** *consapevole che la Buona Novella si rivolge particolarmente ad essi, offrendo collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale a soggetti, enti, organismi che agiscono in realtà anche internazionali, attraverso il reperimento di fondi; -partecipa, con opportune iniziative, al Movimento Ecumenico affinché tutti i cristiani, in clima di reciproca fiducia e di comunione nella Parola, "agendo secondo Verità nella Carità" (Ef 4,15) "siano perfetti nell'unità" (Gv 17,23) e diventino "un solo gregge, un solo pastore" (Gv 10,16);* ***-organizza attività culturali inerenti lo scopo di evangelizzazione****: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre, concerti e spettacoli teatrali, spettacoli di strada; iniziative di studio e ricerca in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati;* ***- programma attività editoriali****: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai*

principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico".

Ma vi è di più.

Il requisito oggettivo, infatti, è ulteriormente soddisfatto dalla **documentazione contabile** prodotta dall'associazione ricorrente, che si allega, segnatamente i bilanci per le annualità 2021-2022-2023. Invero, senza scendere in eccessivi tecnicismi, la semplice lettura di detta documentazione **prova** - senza ragione di smentita - la natura **NON** economica che connota l'attività dell'associazione in epigrafe nella parte in cui si evince **la totale assenza di utili d'impresa.**

Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza sul tema, le condizioni della esenzione devono, indubbiamente, sussistere entrambe, sia il requisito soggettivo - cioè la natura non commerciale dell'ente - quanto il requisito oggettivo - cioè che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato (cfr. Cass. 16 giugno 2021, n. 17005; Cass. n. 13966/2016).

Nel caso di specie, risultano senz'altro soddisfatte entrambe le condizioni che la disciplina vigente - e la correlata giurisprudenza formatasi in materia - **dispone per la concessione dell'esenzione dalla corresponsione del relativo tributo,** posto che l'Ente Comunale ben conosce le finalità sociali e di pubblica utilità che caratterizzano l'Associazione odierna ricorrente, con Dichiarazione di pubblica utilità del 2.8.1967, che si allega al presente ricorso.

Del resto, in un caso analogo, si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Palermo asserendo che lo svolgimento in via esclusiva di attività religiose e di culto da parte dell'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e rientrante nel novero degli enti non commerciali, rileva ai fini dell'esonero del versamento dell'IMU (CTP Palermo, sentenza n. 3241/2021).

Sul punto, è opportuno sottolineare - per mere ragioni di scrupolo - che ai fini del riconoscimento dell'esenzione in materia di IMU, **la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che rileva l'attività effettivamente svolta negli immobili**. Infatti, **la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa**. (cfr. *ex plurimis* Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019).

In ultimo, giova segnalare a codesta On.le Corte adita che già in passato l'associazione odierna ricorrente veniva interessata da identica questione, allorquando in data 14.12.2015 riceveva un avviso di accertamento - per la sede di Palermo - per imposta ICI anno 2011 da parte del Comune di Palermo.

In tale occasione, l'associazione proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui sopra e, si badi, il Comune di Palermo - quale parte resistente - in occasione della sua costituzione in giudizio chiedeva alla CTP adita la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito di appositi controlli dell'ufficio comunale preposto, l'ente aveva provveduto ad annullare in autotutela il citato avviso di pagamento dell'imposta ex ICI (oggi IMU).

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 117/2017.

Il provvedimento impugnato sarà certamente annullato dall'On. Corte in quanto illegittimo posto che il Comune resistente ha emesso l'accertamento in violazione del D. Lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore), rubricato "*disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*" che, all'art. 82 comma 6 prevede espressamente l'esenzione con riferimento a "*gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI o TARI) alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del D. Lgs. 504/1992*".

Ancora, l'art. 85 c.1 del decreto sopra citato recita che "***non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali*** *effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m)*".

Nell'ipotesi di specie il Comune di Motta d'Affermo ha emesso e notificato l'accertamento in piena violazione di legge essendo che il Movimento ricorrente ha le condizioni che prevedono l'esenzione, considerato che rientrano tra Enti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, quindi esenti, "*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di*
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

III.- <u>ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA SINTOMATICA DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI</u>.

Com'è noto, in materia di IMU le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione sono le seguenti:

1) gli immobili devono essere utilizzati da enti **non** commerciali;

2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, tra le quali figurano quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e **di religione o culto**;

3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte **con modalità non commerciali**.

Quanto a quest'ultimo requisito, le modalità non commerciali sono definite come modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

In particolare, lo svolgimento delle attività che riguardano l'Associazione ricorrente deve senz'altro si ritiene effettuato con modalità non commerciali in quanto:

a) l'associazione presenza del vangelo svolge solo attività di preghiera, clericale, di aiuto del prossimo e di carità;

b) organizza incontri rivolti agli associati, ai religiosi e ai cattolici che volontariamente vogliano prendervi parte senza realizzare commercio e, quindi, nessun utile di impresa;

c) le attività poste in essere dall'associazione vengono svolte totalmente a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente i costi effettivo dei servizi resi (a mero titolo esemplificativo, del pasto o del servizio di igiene dei dormitori che vengono offerti per le attività organizzate in più giornate).

Invero, se sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è principio consolidato quello per cui "*il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale*" (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711), nel caso di specie è provato dal tipo di attività svolta dall'Associazione e dal suo statuto, oltre che dalla documentazione contabile, la natura di attività assolutamente **non** commerciale.

Sul punto non pare un fuor di luogo evidenziare che l'esercizio di una attività commerciale si pone lo scopo di realizzare un utile di impresa che giammai è stato perseguito e, del resto, men che meno raggiunto dalla ricorrente.

Per meglio, gli scopi che si prefigge l'Associazione Presenza del Vangelo sono molto lontani, quasi opposti, a quelli del conseguimento di qualsiasi forma di utile. La ricorrente è un'associazione che si autofinanzia, che viene incontro ai bisognosi con risorse che vengono financo donate dai membri soci.

Indi, l'Associazione erige le proprie finanze sulla concessione di contributi resi volontariamente dagli associati o dai partecipanti alle attività che occasionalmente vengono organizzate dall'Ente.

La tesi ribadita da questa difesa è ulteriormente avvalorata, come già sopra esposto, **dalla lettura dei bilanci dell'associazione appellante per le annualità 2021-2022-2023**, dai quali emerge in modo inequivocabile **l'assoluta assenza di qualsivoglia utile d'impresa**, a maggior riprova che l'associazione in epigrafe è un'associazione di tipo **non** commerciale.

È chiaro che l'organizzazione di giornate di preghiera, suddivise anche in più giorni consecutivi, presuppone l'esigenza di prevedere la copertura dei costi di tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena), l'acquisto di acqua e di qualche "merenda" per il corso della giornata, oltre il costo dell'igiene dei locali (pulizia stanze, lavaggio lenzuola e coperte) per i pernottamenti.

Ebbene, non vi è chi non veda come tale attività **non** può certamente rientrare tra quelle di natura commerciale - visto che non si tratta di un albergo, né di un b&b, né di altra struttura messa a disposizione per vacanzieri – ma che l'Associazione debba necessariamente per la propria sopravvivenza e per l'organizzazione delle attività legate agli scopi associativi prevedere degli ingressi simbolici, o per meglio dire quasi irrisori, solo per il pagamento delle spese connesse agli eventi occasionalmente svolti.

Tranciante, sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. Trib. n. 17704/2024; Cass., Sez. 5", 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5", 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6", 10 settembre 2020, n. 18831), *l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè,* ***quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico***.

Senza dubbio in tale ultima fattispecie rientra l'odierna ricorrente!

Il legislatore ha riformulato l'esenzione ora riferita all'imposta IMU ponendo ai fini del suo godimento l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità "non commerciali".

Pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perchè l'esenzione possa applicarsi. Il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle "*prive di scopo di lucro che, conformemente al- diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del*

mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà"

Sulla scorta di quanto sopra detto, in linea con le conclusioni a cui è addivenuta **n. la Supresa Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la Sentenza n. 17704 del 27 giugno 2024,** il ricorso dovrà essere accolto.

******

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'Associazione Presenza del Vangelo, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria voglia:

1- In via preliminare, sospendere la richiesta derivante dall'iscrizione a ruolo per l'imposta ingiustamente accertata, prendendo atto che l'Associazione odierna ricorrente sopravvive esclusivamente con le libere elargizioni degli associati e di qualche sporadico benefattore; pertanto, dover affrontare il pagamento richiesto comporterebbe inevitabilmente la chiusura dell'Associazione.

2- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. n. 193/2019 del 20 maggio 2024 (prot.n. 2041/2024) per imposta IMU anno 2019; di conseguenza, annullare il citato avviso di accertamento.

3- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 22.482,00, per cui il contributo unificato è pari ad € 120,00.

* * * *

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co.1 D. Lgs. 546/92, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

1. Copia avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 193/2019 del 20 maggio 2024 (prot.n. 2041/2024);

2. Copia Statuto Associazione "Presenza del Vangelo";
3. Copia decreto di costituzione e riconoscimento della personalità giuridica;
4. Dichiarazione di pubblica utilità Comune di Motta d'Affermo (prot. 1515 del 2.8.1967);
5. Sentenza CTP Palermo (RG 883/2016).
6. Bilancio anno 2021;
7. Bilancio anno 2022;
8. Bilancio anno 2023;
9. Decreto iscrizione al RUNTS;
10. Iscrizione APS.

Messina, Palermo, 14 settembre 2024

Avv. Antonino Criscì

Dott. Roberto Ciaccio

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 23/09/2024 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 23/09/2024

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale